

?% COTONE?

?% SETA?

?% LINO?

?% LANA?

?% POLIESTERE?

?% VISCOSA?

?% ELASTAN?

*Guida alla corretta compilazione
delle etichette di composizione
dei prodotti tessili*



Ministero dello Sviluppo Economico



UNIONCAMERE


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'etichetta dei prodotti tessili è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio – regolamento entrato in vigore il 7 novembre 2011 e applicato negli Stati membri dall'8 maggio 2012 – che abroga le Direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE. I prodotti immessi in commercio prima dell'8 maggio 2012, anche se conformi alla normativa vigente in precedenza, non possono essere più messi a disposizione del mercato.



Ai prodotti tessili si applicano inoltre, se non in contrasto con il Regolamento (UE) n. 1007/2011, alcune norme nazionali:

- ✘ D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190;
- ✘ D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194, "Attuazione della Direttiva 96/74/CE, abrogata e rifiuta nella Direttiva 2008/121/CE, relativa alle denominazioni dei prodotti tessili";
- ✘ D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, "Regolamento di esecuzione della Legge n. 883/1973 sull'etichettatura dei prodotti tessili";
- ✘ Legge 26 novembre 1973, n. 883, "Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili" (sono attualmente vigenti gli artt. 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30);
- ✘ D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 102 sgg. (cd "Codice del consumo").



1


OBBLIGO DI ETICHETTATURA
PER LA COMPOSIZIONE
FIBROSA

OBBLIGO DI ETICHETTATURA PER LA COMPOSIZIONE FIBROSA

Ogni volta che i prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato devono essere etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa.

Per etichettatura si intende l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta.

Per contrassegno si intende l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione.



2


SU QUALI PRODOTTI
VA APPOSTA L'ETICHETTA
DI COMPOSIZIONE TESSILE

IL PRODOTTO TESSILE

Il prodotto tessile è il prodotto – che sia grezzo, semilavorato, lavorato, semi manufatto, manufatto, semi confezionato o confezionato - esclusivamente composto di fibre tessili, indipendentemente dal procedimento di mischia o di unione utilizzato.

ELENCO INDICATIVO - NON ESAUSTIVO - DEI PRODOTTI TESSILI PER CUI VIGE L'OBBLIGO DI ETICHETTATURA

- ✕ Capi di abbigliamento
- ✕ Sciarpe
- ✕ Calze
- ✕ Tovaglie - Coperte - Tende
- ✕ Tappeti
- ✕ Tessuti in rotoli/pezze
- ✕ Cuscini
- ✕ Nastri pettinati, cardati
- ✕ Ovatte
- ✕ Filati
- ✕ Tessuto greggio
- ✕ Tessuto per la stampa



Sono assimilati ai prodotti tessili:

- ✕ i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- ✕ i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- ✕ le parti tessili (purché costituiscano almeno l'80% in peso degli strati superiori o rivestimenti)
 - dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;
 - dei rivestimenti di materassi;
 - dei rivestimenti degli articoli da campeggio;
- ✕ tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Alcuni prodotti tessili - specificati nell'allegato VI del Regolamento (UE) n. 1007/2011 - dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa possono essere messi a disposizione sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale.

L'etichetta globale può essere applicata anche in caso di due o più prodotti tessili dello stesso tipo, con la stessa composizione fibrosa e che costituiscano comunemente un insieme inseparabile (per esempio tute o pigiama, calzini ecc.).


Per i prodotti tessili venduti a taglio o a metraggio, l'etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione sul mercato. Il consumatore e ogni componente della filiera produttiva devono comunque essere posti in grado di prendere effettiva conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo.

PRODOTTI PER I QUALI NON VIGE L'OBBLIGO DI ETICHETTATURA

Per le categorie di prodotti indicati nell'Allegato V del Regolamento (UE) n. 1007/2011 non sussiste l'obbligo di indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa. Nel caso in cui, però, il marchio di fabbrica o la ragione sociale del produttore contengano, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione elencata nell'Al. 1 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 o una denominazione che può indurre in confusione, permane l'obbligo di etichettatura.

Sono esclusi dall'obbligo di etichettatura o contrassegno della composizione tessile anche:

- ✘ i prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni;
- ✘ i prodotti tessili destinati alla vendita in Paesi extra UE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel Paese di destinazione;
- ✘ i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso;
- ✘ i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.



PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAI SOLI DOCUMENTI COMMERCIALI

Le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

3

CHI È TENUTO
AD APPORRE L'ETICHETTA

DESTINATARI DELLA NORMATIVA: DEFINIZIONI E OBBLIGHI

Tutti coloro che producono, importano o distribuiscono prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, a titolo oneroso o gratuito, hanno l'obbligo di ottemperare alla normativa comunitaria sull'etichettatura dei prodotti tessili.




FABBRICANTE, IMPORTATORE, DISTRIBUTORE

- ✂ Il produttore o fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
- ✂ L'importatore è la persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un Paese terzo;
- ✂ Il distributore è la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione del mercato un prodotto. Qualora, invece, sia responsabile dell'immissione sul mercato di un prodotto con il proprio nome e marchio di fabbrica, viene considerato fabbricante.

IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO

Immissione sul mercato è la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario. Messa a disposizione sul mercato è la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.



Gli operatori economici (produttore o distributore che immette sul mercato un prodotto a suo marchio) del settore devono - all'immissione sul mercato di un prodotto tessile - garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno. L'esattezza delle informazioni contenute spetta al fabbricante.

Nel caso in cui siano immessi sul territorio italiano articoli tessili di produzione non europea è l'importatore a dover garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni contenute.

Spetta al distributore, sia all'ingrosso sia al dettaglio, garantire che, nel momento in cui il prodotto tessile viene messo a disposizione sul mercato, l'etichetta o il contrassegno siano presenti e conformi a quanto previsto dalla normativa.

Sono, invece, esonerati dall'osservanza della normativa sull'etichettatura dei prodotti tessili coloro che effettuano le lavorazioni per conto terzi, come lavoranti a domicilio o imprese indipendenti, che producono articoli tessili a partire da materiali forniti loro, senza cessione a titolo oneroso. Sono inoltre esonerati i sarti che operano come lavoratori autonomi per produrre abiti su misura.

4

COME COMPILARE L'ETICHETTA DI COMPOSIZIONE FIBROSA

ETICHETTA E CONTRASSEGNO: DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE, CONTENUTI OBBLIGATORI

L'etichetta e il contrassegno devono essere:

- ✗ durevoli e saldamente fissati;
- ✗ facilmente leggibili;
- ✗ redatti in italiano (lingua ufficiale dello Stato UE in cui il prodotto tessile è messo a disposizione del consumatore, anche se è possibile aggiungere scritte equivalenti in altre lingue);
- ✗ privi di abbreviazioni o sigle;
- ✗ visibili (anche in caso di acquisti on line);
- ✗ accessibili.

L'etichetta può essere realizzata in cartone, tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile tramite:

- ✗ cucitura;
- ✗ graffatura;
- ✗ allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio;
- ✗ inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che contiene il prodotto o in altri modi idonei (nel caso di etichetta globale).

Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto tessile tramite:

- ✗ stampa;
- ✗ impronta a rilievo;
- ✗ stampigliatura;
- ✗ ricamo;
- ✗ tessitura in cimosa o altrove.

L'etichetta o il contrassegno devono riportare obbligatoriamente i seguenti elementi:

1. La composizione fibrosa del prodotto;
2. L'eventuale presenza (in qualunque componente del prodotto, accessori compresi: bottoni, inserti ecc.) di parti non tessili di origine animale, indicata con la frase: "Contiene parti non tessili di origine animale";
3. L'identità e gli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata, così come anche prescritto nel Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, art. 104).

Le informazioni sulla composizione fibrosa del prodotto tessile devono essere compilate utilizzando le denominazioni delle fibre tessili elencate nell'AlI. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011 che devono essere indicate per esteso. Per ciascuna fibra deve essere indicata la percentuale (%) in peso e, laddove si tratti di prodotti tessili composti da più fibre, le denominazioni vanno esposte in ordine decrescente di peso. Nella compilazione dell'etichetta di composizione fibrosa non si deve tenere conto di alcuni elementi di cui si compone il prodotto. Questi elementi sono indicati nell'all. VII del Regolamento (UE) n. 1007/2011.

Per fibra tessile si intende:

- un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili; oppure
- una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm (comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film) fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'AlI. I e atti ad applicazioni tessili.



COME RICHIEDERE L'APPROVAZIONE DI NUOVE DENOMINAZIONI

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 6, fornisce indicazioni sulle modalità con le quali il fabbricante di prodotti tessili può richiedere di aggiungere una nuova denominazione di fibre tessile all'elenco della tabella precedente. Occorre presentare alla Commissione un'apposita domanda, accompagnata da un campione della fibra e da un fascicolo tecnico contenente: la denominazione proposta per la nuova fibra tessile; la sua definizione e identificazione; l'indicazione dei metodi per il suo riconoscimento qualitativo e quantitativo e dei dati sperimentali correlati; il tasso convenzionale proposto; le informazioni scientifiche disponibili riguardo a possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra tessile sulla salute umana, inclusi i risultati delle prove effettuate a tal fine.

PRODOTTI COMPOSTI DA UNA SOLA FIBRA


In caso di prodotti composti da una sola fibra è possibile, per evitare che il consumatore sia indotto in errore da diciture e terminologie ingannevoli, utilizzare i termini "100%", "puro" o "tutto" soltanto quando un prodotto tessile è realmente composto interamente da una stessa fibra.

È vietato utilizzare tali termini o termini equivalenti per prodotti costituiti da due o più fibre. Può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra quel prodotto tessile contenente:

✂ non oltre il 2% in peso di fibre estranee, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile, secondo le buone prassi di fabbricazione, e non risulti da un'aggiunta sistematica.

oppure

✂ non oltre il 5% in peso di fibre estranee quando il ciclo di lavorazione utilizzato è quello cosiddetto "cardato", purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.



LA "PURA LANA VERGINE"

Per quanto riguarda in particolare i prodotti in lana vergine (o lana di tosa), il Regolamento (UE) n. 1007/2011 prescrive che un prodotto tessile possa essere etichettato o contrassegnato con la denominazione "lana vergine" o "lana di tosa", purché sia composto esclusivamente da una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, la quale non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l'abbiano danneggiata. A parziale deroga di tale principio generale, le denominazioni "lana vergine" o "lana di tosa" possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una miscchia di fibre tessili, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- ✂ che la totalità della lana contenuta nella miscchia non sia mai stata precedentemente incorporata in un prodotto finito, e che non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti e impieghi che l'abbiano danneggiata;
- ✂ che la quantità di tale lana rispetto al peso totale della miscchia non sia inferiore al 25%;
- ✂ che in caso di miscchia intima, la lana sia mischiata soltanto con un'altra fibra. In questi casi è tuttavia previsto l'obbligo di indicare la composizione percentuale completa di tale miscchia.

Per quanto riguarda i prodotti in lana vergine, la tolleranza è dello 0,3%, ovvero le fibre estranee "ammesse" in quanto giustificate come tecnicamente inevitabili secondo le buone prassi di fabbricazione non devono superare lo 0,3% in peso del prodotto.

PRODOTTI COMPOSTI DA DUE O PIÙ FIBRE

In caso di prodotti composti da più fibre sull'etichetta o sul contrassegno deve essere indicata la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui il prodotto è composto, in ordine decrescente di peso.

Le diciture "Fibre varie" o "Composizione tessile non determinata" sono consentite unicamente quando la composizione di un prodotto sia difficile da precisare al momento della fabbricazione.


La dicitura "altre fibre" è consentita unicamente quando:

- ✕ una fibra rappresenta fino al 5% del peso totale del prodotto tessile;
- ✕ più fibre rappresentano collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile;
- ✕ le fibre non sono ancora elencate nell'All. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011, a condizione che l'indicazione sia immediatamente preceduta o seguita dalla loro percentuale complessiva in peso.



LA DENOMINAZIONE MISTO LINO

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 prescrive che la denominazione "misto lino" possa essere utilizzata solo per i prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e la percentuale di lino sia pari ad almeno il 40% del peso totale del tessuto sbizzimato. In questi casi, inoltre, l'etichettatura deve essere completata obbligatoriamente con l'indicazione "Ordito puro cotone – trama puro lino".



Deroghe: ai fini della definizione della composizione fibrosa da riportare in etichetta, possono non essere considerate le fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superano il 7% del peso del prodotto finito, e le fibre metalliche e altre fibre incorporate al prodotto, al fine di ottenere un effetto antistatico, qualora non superino il 2% del peso del prodotto finito.

PRODOTTI COMPOSTI DA PIÙ COMPONENTI TESSILI

In caso di prodotti tessili composti da più componenti tessili (quei prodotti costituiti da varie parti distinte che assemblati costituiscono il prodotto finale: ad es. giacca con parti tessili distinte e imbottiture) l'etichetta o il contrassegno devono riportare la composizione fibrosa di ciascun componente.

L'etichettatura o il contrassegno di ciascun componente non sono però obbligatori se vengono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- ✕ i componenti non costituiscono le fodere principali (per fodera si intende un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli);
- ✕ i componenti rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto tessile.

Disposizioni speciali relative all'etichettatura e al contrassegno sono previste all'All. IV Regolamento (UE) n. 1007/2011 per quei prodotti di composizione complessa (corsetteria, prodotti ricamati, ecc.).



RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI INFORMAZIONI DI COMPOSIZIONE DA RIPORTARE SULL'ETICHETTA


L'etichetta deve essere facilmente leggibile e comprensibile (uso di caratteri di dimensioni adeguate).

La composizione fibrosa deve essere descritta con l'uso delle denominazioni elencate nell'Al. I del Regolamento (UE) n. 1007/2011.

Deve essere utilizzata la lingua italiana.

I dati percentuali di peso delle fibre devono essere espressi in ordine decrescente.

Le indicazioni e informazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla normativa devono essere ben distinte da quelle obbligatorie, in modo da non creare confusione e da non indurre in errore il consumatore.



CONTENUTI FACOLTATIVI

È possibile inserire sull'etichetta o sul contrassegno anche indicazioni e informazioni non previste dal Regolamento (UE) n. 1007/2011, purché esse siano nettamente separate dai contenuti obbligatori e siano conformi agli usi legali del commercio e ai principi della correttezza professionale.


A titolo di esempio:

- ✂ elementi qualificativi che riguardano la fase di produzione delle fibre tessili (per es. "pettinato", "lavato" ecc.);
- ✂ elementi qualificativi che riguardano la qualità delle fibre tessili (per es. "sopraffino");
- ✂ elementi qualificativi rappresentati da marchi registrati o denominazioni commerciali (ad es., "Lycra", "Woolmark", "Meraklon" ecc.).

Al fine di caratterizzare in modo più preciso i prodotti tessili immessi sul mercato, è possibile, inoltre, completare le indicazioni obbligatorie apposte in etichetta con ulteriori informazioni - purché veritiere - circa:

- ✂ la qualità delle fibre utilizzate;
- ✂ le caratteristiche prestazionali;
- ✂ la rispondenza a determinati standard qualitativi;
- ✂ le informazioni eco-tossicologiche;
- ✂ la denominazione di origine.

ESEMPI DI ETICHETTE




SI

Le fibre devono essere elencate in percentuale e in ordine decrescente di peso




NO




SI

Non sono ammesse abbreviazioni o sigle



NO



Le denominazioni devono sempre essere in lingua italiana

SI

70% VISCOSA
20% LANA
10% SETA

NO

70% VISCOSA
20% LAMBSWOOL
10% SILK

Devono essere riportate le fibre così come definite da leggi internazionali*

SI

50% CASHMERE
50% ANGORA

NO

50% KASHMIRETTE
50% ANGORETTA

Ulteriori indicazioni non chiare, che possono far intuire una composizione fibrosa non identica a quanto riportato in etichetta, non sono consentite

SI

88% COTONE
10% POLIAMMIDE
2% ELASTAN

NO

88% COTONE
10% POLIAMMIDE
2% ELASTAN
MINI SOCK COTTON


5

VIGILANZA
DEL MERCATO

LA VIGILANZA DEL MERCATO

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico, che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al decreto n. 190/2017 è svolto dalle Camere di commercio territorialmente competenti, nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative di cui al decreto n. 190/2017 sono irrogate dalle Camere di commercio territorialmente competenti.



Scopo della vigilanza è:

- ✘ verificare la presenza dell'etichetta o contrassegno e la correttezza formale delle indicazioni destinate al consumatore;
- ✘ verificare che la composizione fibrosa del prodotto sia conforme a quella dichiarata mediante analisi di campione;
- ✘ verificare la presenza delle misure di sicurezza di cui al Codice di consumo proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto adottate dal Produttore (art. 102 e seguenti).

L'attività di vigilanza è, quindi, svolta mediante controllo visivo/formale o analisi di campione e si può svolgere su prodotti tessili presenti presso i luoghi di produzione, di distribuzione oppure messi a disposizione nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web.

6


PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DELLE SANZIONI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SANZIONI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	DISPOSIZIONI VIOLATE	NORMA SANZIONATORIA	RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE	DA	A
Omessa indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore (ragione sociale e indirizzo della sede legale).	Art. 104, comma 4, lett. a) D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo	Art. 112, comma 5 D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo	Fabbricante Importatore	€ 1.500,00	€ 30.000,00
Immissione sul mercato di un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione.	Art. 15, paragrafo 1 Reg. (UE) n. 1007/2011	Art. 4, comma 1 D.Lgs. 190/2017	Fabbricante Importatore	€ 3.000,00	€ 20.000,00
Immissione sul mercato di un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento non è completo delle informazioni previste nei casi in cui può sostituire l'etichetta o il contrassegno.	Art. 14, paragrafo 2 e 3 Reg. (UE) n. 1007/2011	Art. 4, comma 2 D.Lgs. 190/2017	Fabbricante Importatore	€ 3.000,00	€ 20.000,00
Messa a disposizione sul mercato di materiali privi di etichetta o contrassegno recante le informazioni previste.	Art. 15, paragrafo 3 Reg. (UE) n. 1007/2011	Art. 4, comma 3 D.Lgs. 190/2017	Distributore	€ 700,00	€ 3.500,00
Immissione sul mercato di un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta o sul documento commerciale.	Art. 14, paragrafo 1 e art. 15, paragrafo 1 Reg. (UE) n. 1007/2011	Art. 4 comma 4 D.Lgs. 190/2017	Fabbricante Importatore	€ 1.500,00	€ 20.000,00

Mancata conformità della composizione del prodotto.	Art. 14, paragrafo 1 e art. 15, paragrafo 3* Reg. (UE) n. 1007/2011	Art. 4, comma 5 D.Lgs. 190/2017	Distributore	€ 700,00	€ 3.500,00
Denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana	Art. 5 e art. 15, paragrafo 1 Reg. (UE) n. 1007/2011	Art. 4, comma 6 D.Lgs. 190/2017	Fabbricante Importatore	€ 1.500,00	€ 20.000,00
Denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana	Art. 5 e art. 15, paragrafo 2 Reg. (UE) n. 1007/2011	Art. 4, comma 7 D.Lgs. 190/2017	Distributore	€ 200,00	€ 1.000,00
Mancata messa a disposizione delle indicazioni sulla composizione fibrosa nei cataloghi, nei prospetti e nei siti web	Art. 16 Reg. (UE) n. 1007/2011	Art. 4, comma 8 D.Lgs. 190/2017	Fabbricante Importatore Distributore	€ 1.500,00	€ 20.000,00
Mancata indicazione della presenza di parti non tessili di origine animale	Art. 12, Reg. (UE) n. 1007/2011	Art. 4, comma 9 D.Lgs. 190/2017	Fabbricante Importatore	€ 1.500,00	€ 20.000,00
Mancata ottemperanza della regolarizzazione o ritiro di cui all'art. 4, comma 7, decreto n. 190/2017	Art. 4, paragrafo 11 D.Lgs. 190/2017	Art. 4, comma 11 D.Lgs. 190/2017	Fabbricante Importatore Distributore	€ 2.000,00	€ 20.000,00

* Si tratta di comma 3 e non 2 come riportato erroneamente nel d. lgs. 190.

**ALL. VI REG. (UE) 1007/2001**

Elenco delle denominazioni delle fibre tessili (di cui all'articolo 5)

TABELLA 1

N.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE FIBRE
1	Lana	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>) o una miscchia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al numero 2
2	Alpaca, lama, cammello, cashmere, mohair, angora, vigogna, yak, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla parola «lana» o «pelo»	Peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra
3	Pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai numeri 1 e 2
4	Seta	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	Cotone	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	Kapok	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	Lino	Fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)

8	Canapa	Fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	Iuta	<i>Olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai fini del presente regolamento sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dalle specie seguenti: <i>Hibiscus cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i>
10	Abaca	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	Alfa	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	Cocco	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>
13	Ginestra	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium juncea</i>
14	Ramiè	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	Sisal	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
16	Sunn	Fibra proveniente dal libro della <i>Crotalaria juncea</i>
17	Henequen	Fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave fourcroydes</i>
18	Maguey	Fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave cantala</i>

TABELLA 2

N.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE FIBRE
19	Acetato	Fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	Alginica	Fibra ottenuta dai sali metallici dell'acido alginico
21	Cupro	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	Modal	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria a ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: $B C (cN) \geq 1,3$ fffffiffi T p p 2 T B M (cN) $\geq 0,5$ fffffiffi T p dove T è la massa lineica media espressa in decitex
23	Proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	Triacetato	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	Viscosa	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
26	Acrlrica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa del motivo acrilonitrilico
27	Clorofibra	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinilideno clorurato
28	Fluorofibra	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	Modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico


30	Poliammide o nylon	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85 % è legato a motivi alifatici o ciclo- alifatici
31	Aramide	Fibra di macromolecole lineari sintetiche costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l'85 % è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici
32	Poli-immide	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti
33	Lyocell	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico (miscela di sostanze chimiche organiche e acqua), senza formazione di derivati
34	Poli lattide	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135°C
35	Poliestere	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa di un estere al diolo e acido tereftalico
36	Poli etilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
37	Poli propilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
38	Poli ureica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilico (NH-CO-NH)
39	Poli uretanica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
40	Vinilal	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
41	Trivinilica	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50 % della massa totale

42	Gomma	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	Elastan	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85 % in massa di poliuretano segmentato che, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
44	Vetro tessile	Fibra costituita da vetro
45	Elastomultiestere	Fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85 % in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85 %), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
46	Elastolefin	Fibra composta da almeno il 95 % in massa di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, se allungata sotto una forza di trazione fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale non appena cessa la forza di trazione
47	Melamina	Fibra composta da almeno l'85 % in massa di macromolecole reticolate di derivati della melamina
48	Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

ALLEGATO III

Denominazioni per qualificare la fibra di lana
(all'articolo 8, paragrafo 1)

- bulgaro: «необработена вълна»,
- spagnolo: «lana virgen» o «lana de esquilado»,
- ceco: «strižní vlna»,
- danese: «ren, ny uld»,
- tedesco: «Schurwolle»,
- estone: «uus vill»,
- greco: «παρθένο μαλλι»,
- inglese: «fleece wool» o «virgin wool»,
- francese: «laine vierge» o «laine de tonte»,
- irlandese: «olann lomra»,
- italiano: «lana vergine» o «lana di tosa»,
- lettone: «pirmlietojuma vilna» o «ciptā vilna»,
- lituano: «natūralioji vilna»,
- ungherese: «élőgyapjú»,
- maltese: «suf verġni»,
- olandese: «scheerwol»,
- polacco: «żywa wełna»,
- portoghese: «lã virgem»,
- rumeno: «lână virgină»,
- slovacco: «strižná vlna»,
- sloveno: «runska volna»,
- finlandese: «uusi villa»,
- svedese: «ny ull».



ALL. IV REG. (UE) 1007/2001

Disposizioni speciali relative all'etichettatura
e al contrassegno di specifici prodotti tessili

PRODOTTI	ETICHETTATURA E CONTRASSEGNO
1 - I seguenti articoli di corsetteria:	La composizione fibrosa è indicata sull'etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate
a) Reggiseni	Tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore
b) Corsetti e guaine	Parti anteriori, posteriori e laterali
c) Busti interi	Tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali
2 - Altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente	La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto
3 - Tutti i prodotti di corsetteria	L'etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta o sul contrassegno


4 - Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione. Tali parti devono essere designate singolarmente
5 - Prodotti tessili ricamati	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere designate singolarmente. L'etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10 % della superficie del prodotto
6 - Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messe a disposizione sul mercato, come tali, ai consumatori	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente
7 - Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentano un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente
8 - Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse	La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che dev'essere designato singolarmente

ALL. V REG. (UE) 1007/2001

Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno

- ✘ Ferma maniche di camicie
- ✘ Cinturini in materia tessile per orologio
- ✘ Etichette e contrassegni
- ✘ Manopole di materia tessile imbottite
- ✘ Copri caffettiere
- ✘ Copri teiere
- ✘ Maniche di protezione
- ✘ Manicotti non di felpa
- ✘ Fiori artificiali
- ✘ Puntaspilli
- ✘ Tele dipinte
- ✘ Prodotti tessili per rinforzi e supporti
- ✘ Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
- ✘ Ghettoni
- ✘ Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
- ✘ Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
- ✘ Articoli di materia tessile da viaggio
- ✘ Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
- ✘ Chiusure lampo
- ✘ Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
- ✘ Copertine di materia tessile per libri
- ✘ Giocattoli
- ✘ Parti tessili di calzature
- ✘ Centri composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cmq.
- ✘ Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
- ✘ Copri uova

- ✕ Astucci per il trucco
- ✕ Borse in tessuto per tabacco
- ✕ Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
- ✕ Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cmq.
- ✕ Articoli di protezione per lo sport, a esclusione dei guanti
- ✕ Necessaire da toilette
- ✕ Necessaire per calzature
- ✕ Prodotti funerari
- ✕ Articoli monouso, a eccezione delle ovatte
- ✕ Articoli tessili soggetti alle norme della farmacoepa europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale
- ✕ Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'Allegato VI, destinati normalmente:
 - a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
 - a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
- ✕ Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad es., protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
- ✕ Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi)
- ✕ Velatura
- ✕ Articoli tessili per animali
- ✕ Bandiere, stendardi e gagliardetti



ALL. VI REG. (UE) 1007/2001

Prodotti tessili per i quali è sufficiente un'etichettatura globale

- ✕ Canovacci
- ✕ Strofinacci per pulizia
- ✕ Bordure e guarnizioni
- ✕ Passamaneria
- ✕ Cinture
- ✕ Bretelle
- ✕ Reggicalze e giarrettiere
- ✕ Stringhe
- ✕ Nastri
- ✕ Elastici
- ✕ Imballaggi nuovi e venduti come tali
- ✕ Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 37 dell'Allegato V*
- ✕ Centrini
- ✕ Fazzoletti da naso e da taschino
- ✕ Retine per capelli
- ✕ Cravatte e nodi a farfalla per bambini
- ✕ Bavaglino, guanti e pannolini per bagno
- ✕ Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo
- ✕ Cinghie per tendaggi e veneziane.

*Per i prodotti che rientrano in questa categoria e venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Tra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.

A cura di Unioncamere unioncamere.gov.it
Coordinamento editoriale e progetto grafico Si.Camera sicamera.camcom.it



prodottisicuri.it

L'INIZIATIVA È FINANZIATA CON I FONDI A VANTAGGIO
DEI CONSUMATORI (ART. 148 L388/2000)